

STATUTO

Della "ASSOCIAZIONE LIFEVILLAGE Ente del Terzo Settore"
In breve "Associazione LifeVillage ETS"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita un'Associazione "LIFEVILLAGE Ente del Terzo Settore"

In breve "Associazione LifeVillage Ets"

Con sede in Cava de' Tirreni alla Via G. Della Corte 36.

Di tale denominazione comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 12 D.lgs. n. 117/2017).

2. L'Associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui in prosieguo.

Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 117/2017.

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo la pratica del "Ben-Essere" in tutte le sue accezioni.

2. In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo di cui al precedente comma, l'Associazione si propone di svolgere l'attività di interesse generale di cui alle lettere:

d) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017: "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

e) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";

i) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In via esemplificativa, attraverso le seguenti azioni e modalità:

a. Favorire l'educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità,



organizzando workshop, seminari e laboratori per promuovere maggiore consapevolezza ecologica tra i cittadini di tutte le età.

b. Sostenere attività di ricerca e sviluppo su progetti di interesse collettivo in merito all'eco-sostenibilità (abitazioni, mobilità, energia, ecc.), che minimizzano uso ed immissione nell'ambiente di sostanze nocive e riconversione di tecnologie inquinanti in nuovi processi puliti.

c. Preservare le antiche tradizioni locali e il patrimonio culturale e artistico, promuovendo l'iniziativa "Arti e Mestieri" al fine di riscoprire mestieri e tecniche artigianali attraverso laboratori pratici ed eventi culturali.

d. Promuovere il "Ben-Essere" e la "Sostenibilità" attraverso iniziative volte a migliorare la qualità della vita, sostenere la salute fisica e mentale delle persone di tutte le età.

e. Promuovere la "Longevità" quale fase della vita ricca di stimoli e possibilità, in termini di salute, alimentazione, movimento e relazioni.

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 individuate nello specifico dal Consiglio Direttivo entro i criteri e limiti stabiliti dallo stesso articolo.

4. Potrà, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e delle proprie attività tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- attività di promozione e di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa;

- adesione anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

- acquistare, realizzare, gestire, affittare e assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione.

Articolo 3 - Volontari e attività di volontariato

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

3. I volontari saranno iscritti in un apposito Registro, secondo le modalità previste per legge, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione provvede, altresì, ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione.

I Soci, tutti aventi pari dignità e pari diritti, saranno suddivisi in:

- Soci Fondatori: tutti quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari: tutti quelli che saranno ammessi in seguito alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Onorari: tutti coloro che contribuiscono o possono contribuire in maniera rilevante e meritoria al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 5 - ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta, dopo il versamento della eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio che si vede respingere la domanda di ammissione, ha la possibilità di appellarsi all'organo assembleare secondo quanto previsto dagli artt. 23 co. 3 e 25 co. 1 lett. e) del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n.117/2017).

Articolo 6 - dovere dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Articolo 7 - perdita della qualifica di Socio

I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;



c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di responsabilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per gli altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione delle liste dei soci;

d) per morosità.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Segretario.

Al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017, o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Associazione dovrà provvedere alla nomina rispettivamente di un Organo di Controllo e di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 9 - partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i soci.

Viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su, richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno 1/3 dei soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni, mediante avviso da affiggersi alla bacheca della sede sociale o con lettera.

Articolo 10 - costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo di delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.

Ogni socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, se sussiste l'assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta fra i presenti dal Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta ed in caso di nuova

parità sarà indetta una nuova seduta non oltre 10 giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 11 - diritto di voto e forma di votazione

Tutti i soci hanno il diritto di voto su tutte le materie poste in discussione, compresa l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 12 - compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto a sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da 3 a 11 nel cui ambito l'assemblea degli associati nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.

Inoltre, delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, se ritenuto necessario o opportuno svolgerle; e in merito a ogni altra attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità.



Articolo 14 - riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta ogni bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la metà dei componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario.

In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima, mediante avviso scritto o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo.

Esse sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente

- Compiti del Presidente:

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria e permanente.

Il Presidente ha la facoltà, inoltre, di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 16 - elezioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in

carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere il Presidente o il Vice Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Articolo 17 - il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo per un anno, fra i suoi componenti. Il Segretario dirige gli uffici, cura il disbrigo degli affari ordinari, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea e avrà cura di redigere il relativo verbale.

Articolo 18 - Finanze e Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote sociali, annuali;
- b) Dalla quota di ammissione;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione;
- d) Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
- e) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- g) Da attività marginali di carattere commerciale;

Il Patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'importo della quota sociale annuale, prevista nel punto a), verrà fissato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione;
- b) eventuali proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- c) somme provenienti dalle raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 o dalle raccolte fondi pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 19

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e

l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre (3) Probiviri nominati dall'Assemblea, essi giudicheranno e il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 21

L'Associazione cessa di operare per due mesi prima di qualunque competizione elettorale. Nel Direttivo non possono essere presenti consiglieri che ricoprano cariche politiche e gli stessi debbono dimettersi nel caso di una propria candidatura in qualsiasi lista elettorale.

Articolo 22 - Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, deve essere redatto, approvato e depositato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il trenta giugno.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 23 - scioglimento

In caso di liquidazione dell'Associazione per scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore. Più precisamente, secondo l'art. 9 del d.lgs. n. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni, il d.lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.



AVA DE' TROVANI 17/07/2024

[Handwritten signatures]
Aldo de Bortoli

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maurizio De Felice



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 19/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 1335

data di stipula: 17/07/2024

ident.vo telematico: TE324L001335000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95152790655

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95152790655				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24